

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNALE DI SASSUOLO, LA SOCIETÀ SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL E L'APS _____ PER ATTIVITÀ DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELL'AREA DENOMINATA _____ PER IL QUINQUENNIO 2022– 2026

TRA:

il COMUNE DI SASSUOLO, di seguito per brevità denominato COMUNE, con sede a Sassuolo (MO) in via Fenuzzi n. 5, CF/P.IVA 00235880366, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, Direttore del Settore II – Ambiente e Territorio, il quale agisce e stipula la presente Convenzione ai sensi dell'art.42 del vigente Statuto Comunale e della D.G.C. n. ____/____;

la società SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI s.r.l., di seguito per brevità denominata SGP, con sede a Sassuolo (MO) via Fenuzzi n. 5, CF/P.IVA e iscrizione nel registro delle Imprese di Modena n. 03014250363, concessionaria dell'area oggetto di convenzionamento, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, Amministratore Unico della società, il quale agisce e stipula la presente Convenzione ai sensi della D.G.C. n. ____/____;

l'Associazione di Promozione Sociale denominata _____, di seguito per brevità denominata APS, con sede a _____, in via _____ n.____, CF/P.IVA _____, iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale con atto n. _____ del _____ (migrato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, il quale agisce e stipula la presente Convenzione in qualità di Presidente dell'APS;

PREMESSO CHE:

- il verde urbano della città di Sassuolo, la cui estensione è di circa 1.062.735,30 mq, rappresenta un consistente patrimonio con un rapporto verde pubblico/abitanti di circa 26,39 mq/ab;
- a partire dalla seconda metà degli anni '90 l'Amministrazione comunale, per la cura e la manutenzione di tale consistente patrimonio, ha sperimentato la validità di forme di gestione differenziate di conduzione e manutenzione, comprendenti, accanto alle tradizionali modalità di gestione in appalto mediante affidamento a ditte specializzate, la formula delle convenzioni con gruppi ed enti appartenenti all'area dell'associazionismo e del volontariato;
- attraverso il ricorso a tale formula, in grado di dare luogo ad un proficuo rapporto tra istituzione pubblica ed organismi partecipativi, è stato perseguito il duplice obiettivo di un più stringente coinvolgimento del corpo sociale nella gestione di una frazione significativa del patrimonio della collettività e del concreto sostegno finanziario dell'Ente locale allo sviluppo delle attività promosse dall'associazionismo e dal volontariato, a fronte dello svolgimento di attività che rivestono carattere di interesse collettivo;
- la L. 10/2013 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" prevede che i Comuni promuovano ed adottino misure per la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde;
- la Costituzione all'art. 118 prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il D.Lgs. n. 117/2017, "Codice del Terzo settore", all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere specifiche convenzioni con gli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, stabilendo che l'individuazione degli stessi deve essere fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative;

- ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore *“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario...omissis...Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”* e che il comma 2 dell'art. 56 del medesimo Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'art. 7 del vigente Statuto Comunale attribuisce al Comune la funzione di favorire lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, con interventi consistenti nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale, in conformità a criteri e modalità predeterminate, specificando con le organizzazioni interessate, anche mediante apposite convenzioni, il contenuto dei singoli interventi;
- il combinato disposto degli artt. 11 e 26 del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 19.04.1994, dispone che l'Amministrazione comunale possa concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che effettuano iniziative o svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune, nonché a sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operino, in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente e alle iniziative volte a promuovere, nei cittadini e/o nell'ambito locale, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- il Comune di Sassuolo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005 ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt. 2436 del C.C. e 113 del D.Lgs. n.267/2000, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali, alla quale, giusta concessione amministrativa Rep. 3630 del 31/12/2007, è stato conferito fino al 2100 l'intero patrimonio comunale ivi compresi i terreni destinati a verde pubblico;
- con deliberazione n. __ del __/__/__ la Giunta comunale ha deciso di:
 - continuare ad avvalersi del supporto tecnico-operativo fornito da associazioni di promozione sociale per la cura e la valorizzazione di alcune aree verdi comunali per il periodo 2022-2026, approvando lo schema di convenzione e definendo di procedere alla selezione mediante avviso pubblico;
 - concedere un contributo economico, a titolo di rimborso spese, a favore delle APS selezionate che collaboreranno con l'Amministrazione comunale nella gestione di aree verdi pubbliche, approvando criteri omogenei per la determinazione del citato contributo;
- con determinazione n. __ del __/__/__ è stato approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione delle Associazioni di promozione sociale con cui instaurare formale rapporto di collaborazione per la gestione di alcune aree verdi comunali per il periodo 2022-2026;
- con determinazione n. __ del __/__/__ è stata individuata l'APS con cui convenzionarsi per la gestione dell'area verde comunale in oggetto identificata ed è stato contestualmente assunto l'impegno di spesa;
- con disposizione n. __ del __/__/__, l'Amministratore Unico di SGP srl ha preso atto dello schema di convenzione allegato alla sopraccitata delibera di Giunta, assegnando all'APS individuata a seguito di selezione pubblica la gestione dell'area verde comunale in oggetto identificata;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

L'oggetto della presente convenzione è costituito dalla regolamentazione dei rapporti tra COMUNE, SGP e l'APS denominata _____ per la concessione di benefici economici per l'attività di cura e valorizzazione dell'area verde pubblica denominata _____, che si sviluppa su una superficie complessiva di mq. _____, in concessione amministrativa a SGP.

ART. 2 - FINALITA'

COMUNE, SGP e APS concordano sull'opportunità di rendere sempre più fattiva la reciproca collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente e l'affermazione dei valori ambientali.

Il Comune intende garantire e stimolare la partecipazione attiva di tutti i cittadini all'autogestione delle risorse e delle problematiche della comunità, sensibilizzando la cittadinanza alla cura del verde.

L'APS, mediante la cura costante e continuativa del Parco identificato in oggetto, intende concorrere alla buona conservazione dell'area, al miglioramento dei livelli di fruibilità dell'area da parte di tutti i cittadini e alla promozione della gestione condivisa dello spazio verde pubblico.

ART. 3 - ATTIVITA' E IMPEGNI DELL'APS

L'APS si impegna a svolgere la cura costante e continuativa del Parco identificato in oggetto, ad integrazione e rafforzamento degli interventi di pulizia e manutenzione realizzati da COMUNE/SGP, in accordo con il personale dipendente di COMUNE/SGP cui spettano le funzioni di indirizzo, controllo e verifica dei risultati.

Nello specifico l'APS si impegna a porre in essere, esclusivamente mediante l'opera gratuita e volontaria dei propri associati, le attività di seguito elencate:

- attività di cura e valorizzazione dell'area verde pubblica in oggetto, garantendone la piena fruibilità da parte della collettività;
- attività di animazione rivolte al territorio (feste, giochi o laboratori creativi per bambini, eventi per adulti, ecc.) volte ad informare e a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e/o a promuovere lo sviluppo di un'educazione collettiva per la cura dell'area verde quale bene comune, compatibilmente con le misure anti COVID-19 vigenti.

L'APS s'impegna, in particolare, ad effettuare nell'arco temporale di validità della convenzione le attività di cura, tutela e valorizzazione dell'area verde in gestione meglio specificate, all'atto della sottoscrizione, nella scheda di dettaglio allegata come schema alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale, con esclusione degli interventi suscettibili di modificare l'impianto o l'assetto del verde.

Lo svolgimento delle operazioni manutentive, in relazione alle condizioni meteorologiche e all'andamento climatico stagionale, dovrà comunque garantire il mantenimento di una condizione di obiettivo decoro e corretta fruizione dell'area verde.

L'APS si impegna altresì a:

- a) utilizzare esclusivamente volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, i cui nominativi, a seguito della sottoscrizione della convenzione, devono essere formalmente comunicati al Comune ed aggiornati, in caso di variazioni, con cadenza almeno annuale;
- b) informare, con un preavviso di almeno 30 giorni, il COMUNE e SGP in ordine alle attività di animazione che andrà ad organizzare sull'area verde in gestione;
- c) vigilare sull'area, in particolare, nei momenti di coinvolgimento di numerose persone in occasione di attività sociali, culturali, ricreative, ecc.;
- d) realizzare le attività di cui alla presente convenzione avvalendosi delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà e/o eventualmente concessi da SGP se disponibili in magazzino, previa verifica del possesso dei necessari requisiti/abilitazioni all'uso;
- e) intestare/volturare a proprio nome le utenze di eventuali capanni e/o altre strutture presenti nell'area verde qualora affidate in sub-concessione da SGP con propri atti, sostenendone i costi;
- f) segnalare tempestivamente a SGP eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc. presenti nell'area in gestione, ferma restando la disponibilità a far fronte ad eventuali interventi, anche non previsti nella presente Convenzione, purché attinenti a minuta manutenzione.

E' fatto divieto all'APS di adottare usi dell'area verde in gestione anche parzialmente differenti da quanto pattuito e/o contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione urbanistica. Sono altresì vietati gli utilizzi esclusivi e/o privatistici della medesima area.

L'APS garantisce che i propri associati, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e che tutto il personale impiegato è coperto da regolare polizza assicurativa contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, da produrre all'atto della stipula della convenzione.

In relazione a tale proposito l'APS si impegna a fornire adeguata formazione ai propri volontari.

L'attività dei propri volontari non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate, dall'APS tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'APS nomina quale referente nei confronti di COMUNE ed SGP, a garanzia del regolare svolgimento e della corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione il/la sig./sig.ra

_____, i cui contatti sono e-mail _____

tel _____, che si impegna a coordinare l'attività degli associati. Eventuali modifiche a tale nomina dovranno essere tempestivamente comunicate al COMUNE.

ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE E DI SGP

COMUNE ed SGP sono deputati alla verifica, ognuno nel proprio ambito di competenza, del rispetto da parte dell'APS di tutte le prescrizioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione. In particolare si riservano la verifica generale del perseguimento degli obiettivi, senza entrare nel merito organizzativo che rimane a carico dell'APS.

COMUNE ed SGP si riservano la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area concessa richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto.

Il COMUNE si impegna a riconoscere all'APS per la gestione dell'area verde pubblica di cui all'art.1 e in funzione delle attività svolte di cui all'art.3, a titolo di rimborso spese, un contributo annuo massimo di € _____ per il periodo 2022 – 2026, che sarà erogato in tutto o in parte dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta.

SGP si riserva la facoltà di concedere in comodato d'uso gratuito all'APS beni e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3. All'atto della concessione dei beni/attrezzature verrà redatto apposito verbale di consegna sottoscritto da SGP e dal Presidente dell'APS, il quale si impegnerà a tenere con la massima cura le attrezzature affidate in uso. Ogni variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni/attrezzature concesse in uso sarà annotata in apposito verbale sottoscritto dalle parti, ivi comprese le eventuali attrezzature acquistate mediante il contributo comunale, in quanto vengono a configurarsi come beni mobili del COMUNE/SGP, così come eventuali attrezzature dismesse o non più funzionanti.

Le parti potranno ulteriormente regolamentare, con propri successivi atti, il rapporto di collaborazione nella gestione dell'area in convenzione, nonché la sub-concessione e l'uso di eventuali strutture che insistono nell'area verde in oggetto individuata se sussistono comprovati motivi di interesse pubblico.

ART. 5 - MODIFICHE E/O MIGLIORIE DELL'AREA

Nel caso in cui COMUNE/SGP intendano apportare modifiche e/o migliorie all'area affidata in gestione dovranno informare preventivamente l'APS, anche al fine di avvalersi eventualmente della collaborazione della stessa.

L'APS non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento e/o miglioria degli impianti, delle strutture e delle aree che il Comune/SGP intendesse fare a propria cura e spese, né potrà chiedere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività a causa dell'esecuzione dei lavori stessi. Il COMUNE/SGP darà preventiva comunicazione all'APS della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine degli stessi.

Nel caso in cui l'APS intenda eseguire opere e/o interventi di miglioria che eccedano l'ordinaria manutenzione, purché non modifichino la destinazione d'uso dell'area, dovrà presentare uno specifico progetto ad SGP e solo a seguito di formale consenso scritto da parte di SGP potrà procedere alla realizzazione delle opere. Tutti gli interventi di miglioria eventualmente effettuati dall'APS saranno a cura e spesa dell'APS stessa, senza che niente sia dovuto dal COMUNE/SGP, fatto salvo la facoltà del COMUNE di deliberare l'attribuzione di ulteriori benefici economici a fronte di specifici interventi/attività concordati tra le parti o di riconoscerne in tutto o in parte le spese sostenute dall'APS nell'ambito del contributo di cui all'art.6.

Tutti gli interventi di miglioria eventualmente effettuati dall'APS accederanno gratuitamente alla proprietà del COMUNE/SGP al termine della sub-concessione.

Qualora SGP rilevi la realizzazione di opere e/o l'alterazione dei luoghi non preventivamente autorizzate, è facoltà di SGP assegnare un congruo termine per il ripristino degli stessi luoghi, e nel caso di perdurante inadempienza, la presente Convenzione verrà dichiarata nulla e SGP provvederà all'esecuzione dei lavori di ripristino con onere a totale carico dell'APS.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune riconosce all'APS per la collaborazione fornita nella cura e valorizzazione dell'area verde pubblica individuata in oggetto, a titolo di rimborso spese, un contributo massimo di € _____ /anno, che sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- il 50% nell'anno di competenza a titolo di acconto, previa presentazione di specifica istanza;
- il saldo all'inizio dell'anno successivo, previa presentazione e verifica della rendicontazione delle attività svolte e della regolarità, inerenza e completezza della documentazione prodotta.

Saranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute ed attinenti l'attività oggetto di convenzionamento, a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa delle stesse (es. copia di fatture, scontrini, ecc.), pertanto qualora dalla rendicontazione emergesse un costo inferiore verrà erogato un corrispondente contributo inferiore.

Qualora il contributo già concesso in acconto si rivelasse superiore rispetto alle spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate dall'APS, allora il Comune provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo dovuto per l'anno successivo o, con riferimento all'ultimo anno di validità della presente convenzione, a richiedere la restituzione delle somme versate in acconto e non dovute.

L'istanza di contributo a saldo, alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata una sintetica relazione annuale dell'attività svolta (descrizione dell'attività prestata – n. ore di collaborazione fornite - iniziative svolte)

nonché copia dei giustificativi di spesa, dovrà essere presentata entro il 31/01 di ogni anno al Servizio Tutela del Territorio del Comune, il quale si avvarrà di SGP per la verifica dell'inerenza delle spese documentate alle attività oggetto della convenzione.

Sono rimborsabili, nel limite del contributo massimo annuo previsto al comma 1, le seguenti spese:

- spese per la copertura assicurativa degli associati per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- spese per l'acquisto, manutenzione, riparazione, sostituzione di materiali/mezzi/attrezzature necessari allo svolgimento delle attività oggetto di convenzionamento o per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc.;
- spese per l'acquisto di materiali di consumo per l'organizzazione di attività di animazione rivolte al territorio (feste, giochi o laboratori creativi per bambini, eventi per adulti, ecc.), purché volte ad informare e a sensibilizzare i cittadini su tematiche ambientali e/o a promuovere lo sviluppo di un'educazione collettiva per la cura dell'area verde quale bene comune;
- spese organizzative varie (telefoniche, postali, cancelleria, ecc.), spese generali di funzionamento, spese di gestione della sede associativa, purché attinenti alle attività oggetto della presente convenzione;
- spese per opere e/o interventi di miglioria solo ed esclusivamente se preventivamente autorizzati per iscritto da SGP.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti fino al 31.12.2026.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

L'APS è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.

A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo settore e dell'art. 3 della presente Convenzione, l'APS ha stipulato una polizza per assicurare i propri associati/volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____, numero _____, scadenza _____. Tale polizza dovrà essere mantenuta in vigore fino alla scadenza della presente Convenzione. L'APS solleva COMUNE e SGP da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di che trattasi, che dovessero verificarsi ai propri aderenti o mezzi/attrezzature, nonché a terzi o a cose di terzi.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del COMUNE ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n.117/2017, che provvederà al rimborso del premio nell'ambito del contributo di cui all'art. 6, in proporzione al numero dei volontari impiegati e delle ore di utilizzo per le attività di cui alla presente Convenzione.

Nell'espletamento delle proprie mansioni, i volontari dell'APS dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del COMUNE nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui il COMUNE riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'APS, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione di atti e relativi provvedimenti, volti a porre termine al problema verificatosi.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il COMUNE o SGP ha facoltà di risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'APS degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'APS stessa fino al ricevimento della diffida. COMUNE/SGP si riservano la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'APS.

L'APS può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico, di impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Modena.

Sono ammesse forme conciliative tra le parti e resta escluso l'arbitrato.

ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'APS ai sensi dall'art. 3 della L. n. 136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi allo svolgimento delle attività della presente Convenzione comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro 7 giorni dalla variazione intervenuta.

Il COMUNE non esegue alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai commi precedenti e di conseguenza i termini di erogazione del contributo s'intendono sospesi.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sassuolo, il quale si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono forniti e trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocarne l'autorizzazione.

Le informazioni sul titolare del trattamento dei propri dati, responsabile della protezione dei dati e diritti dell'interessato, sono disponibili sul sito web del Comune di Sassuolo all'indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it.

ART. 13 - RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, COMUNE, SGP ed APS rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 14 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula del presente contratto, sono a carico dell'associazione.

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dei commi 5 e 3 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEL SETTORE II DEL COMUNE DI SASSUOLO

L'AMMINISTRATORE UNICO DI SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE _____

SCHEMA DELLA SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'APS

PARCO - AREA VERDE	Denominazione: _____ Indirizzo: _____	
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Denominazione: _____ Presidente: _____ Contatti: _____	
ATTI AMMINISTRATIVI	D.G.C. _____ Determina dirigenziale _____	
CONTRIBUTO ECONOMICO	_____ €/anno	
ELENCO ATTIVITA'	SI'	NO
1. SFALCIO ERBA, COMPRESA SPOLLONATURA EVENTUALI ALBERATURE		
2. POTATURA SIEPI		
3. ZAPPETTATURA E CONCIMAZIONE ALBERI E CESPUGLI		
4. INTERVENTI DI RIALZO/SPALCATURA ALBERATURE (SENZA L'AUSILIO DI ATTREZZATURE IN ELEVAZIONE)		
5. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI A TERRA, COMPRESO SVUOTAMENTO CESTINI E SOSTITUZIONE SACCHETTI, CON FREQUENZA ADEGUATA A GARANTIRE IL DECORO		
6. CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGUI		
7. MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE/SGP SRL, COMPRESI GLI ARREDI (es.: panchine, cestini, ...)		
8. RACCOLTA FOGLIE (PULIZIA ALMENO DEI PEDONALI)		
9. ATTIVITA' DI ANIMAZIONE (informazione e sensibilizzazione dei cittadini su tematiche ambientali e/o promozione e cura dell'area verde quale bene comune)		
10. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE (verbale di consegna)		
ESTENSIONE COMPLESSIVA AREA VERDE IN GESTIONE (MQ.)		
ESTENSIONE AREA VERDE SULLA QUALE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA (MQ.)		

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEL SETTORE II DEL COMUNE DI SASSUOLO

L'AMMINISTRATORE UNICO DI SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
